

Codice A18170

D.D. 28 luglio 2015, n. 1828

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Massello (TO), località Bo la vacca.**

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 26221, (prot. n° 35213/A18170 del 01/07/2015), inviata dall'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma n° 22, 10063 – Perosa Argentina (TO), a firma di Alberto de Gregorio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 747;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Massello (TO), località bo la vacca, foglio 30 particelle 14 e 15, per una superficie complessiva pari a 5,89 ha è un taglio di maturità in fustaia di abete bianco e faggio;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di Aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento è affidato alla ditta Breuza Mattia, Borgata Didiero n. 1 - 10060 Salza di Pinerolo (TO), iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 18;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale istruttorio del 27/07/2015 redatto dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, l'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma n° 22, 10063 – Perosa Argentina (TO), rappresentato da Alberto De Gregorio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 26221 (prot. n° 35213/A18170) ricevuta in data 01/07/2015, e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. del Comune di Massello (TO), località Bo la vacca, foglio 30, particelle 14 e 15, per una superficie totale complessiva pari a 5,89 ha.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente  
Franco Licini